



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – AU FER

TAR Toscana, sez. II, 9 Gennaio 2025, n.10: perentorietà dei termini – limiti alla deroga – garanzia di certezza dei rapporti, di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa

Il TAR Toscana accoglie il ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MASE e dalla Commissione PNRR-PNIEC su un'istanza di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico con potenza pari a 54 MW: l'istanza risaliva al febbraio 2023 e, con una nota dell'agosto 2024, il MASE aveva comunicato che *"non risulta possibile procedere all'emissione del decreto di VIA"* a causa della numerosità delle istanze pervenute all'Amministrazione (*"aggravio di incarichi e funzioni"*, *"fisiologici ritardi nella gestione delle procedure"*) e alla luce della priorità da assegnare a progetti di maggiore potenza, secondo quanto disposto nella versione dell'art. 8, comma del Dlgs 152/2006 applicabile *ratione temporis*.

Il TAR, invece, sottolinea che l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze non equivale ad introdurre una deroga ordinaria alla norma che, in via generale, definisce i termini della VIA come perentori e non legittima, pertanto, *"un'ordinaria facoltà di sospensione di tali termini ai fini del rispetto e dell'attuazione dei predetti criteri di priorità"*.

Il TAR rinvia a numerosi precedenti in tal senso e ad una recente ordinanza del Consiglio di Stato (n. 1882/2024) per ricordare che una diversa interpretazione della portata dei criteri di priorità finirebbe per comportare *"la disapplicazione "de facto" della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa"*.

Né la *"situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale"* può far assumere portata recessiva alla perentorietà dei termini procedurali, poiché *"il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell'imporre adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei termini normativamente imposti"*.

Sul punto, peraltro, il TAR Toscana sottolinea anche la recente modifica dell'art. 8 comma 1-ter del Dlgs 152/2006, apportata dal DL 153/2024, convertito in legge 191/2024, che riserva una quota pari a 2/5 delle trattazioni agli impianti *"non prioritari"*, da gestire in ordine cronologico e ribadisce il necessario *"rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare"*, anche se – sempre secondo il TAR – *"a fini esortativi solo con riferimento ai progetti finanziati con i fondi PNRR e PNIEC"*.

Tornando sulla complessità dei procedimenti, il TAR afferma che il necessario concerto del Ministero della Cultura non può essere posto a fondamento di ritardi né può essere *"argomento a favore della tesi dell'Amministrazione ricorrente sulla derogabilità dei termini dell'art. 25" del Dlgs 152/2006*, poiché il sistema prevede appositi meccanismi per il superamento del contrasto (art. 5 legge 400/1998) e, in ogni caso il ritardo o il parere negativo non esime l'autorità competente dall'obbligo di provvedere e concludere il procedimento.

Da ultimo, val la pena sottolineare che il TAR Toscana censura anche le doglianze dell'amministrazione in punto *"deficit di diligenza dei proponenti"*: *"la presentazione di istanze non complete o irregolari e di progetti carenti, che avrebbero generato intralcio al regolare svolgimento delle istruttorie e una sovrapposizione dei procedimenti con inevitabili e inutili rallentamenti"* (...) *"non fa venir meno il dato oggettivo della violazione dei termini procedurali"*.

Da ciò la rilevanza di strumenti e meccanismi che mettano i proponenti nelle condizioni di presentare in modo corretto e completo le istanze, con conseguenti opportune ipotesi di archiviazione per evitare inutili *"intralci"*.

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202401567&nomeFile=202500010_01.html&subDir=Provvedimenti